

**Direttiva Bolkestein:
testo a fronte con le modifiche agli articoli 2 e 16 approvate dal
Parlamento europeo in data 22 novembre 2005**

<i>TESTO COMMISSIONE</i>	TESTO EMENDATO
<i>Articolo 2</i>	Articolo 2
Campo di applicazione	Campo di applicazione
<p>1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:</p> <p>a) i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;</p> <p>b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE¹, 2002/20/CE², 2002/21/CE³, 2002/22/CE⁴ e 2002/58/CE⁵;</p> <p>c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.</p> <p>3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.</p>	<p>1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:</p> <p>a) i servizi <i>d'interesse generale quali definiti dagli Stati membri;</i></p> <p>a) i servizi <i>di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento e, più in generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE;</i></p> <p>b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate <i>o menzionate</i> dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;</p> <p>c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato, <i>ad eccezione del trasporto di fondi e del trasporto di salme.</i></p> <p>c) i servizi <i>medico-sanitari, garantiti o meno nel quadro di una struttura sanitaria, a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;</i></p> <p><i>d) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici;</i></p> <p><i>e) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a</i></p>

**Direttiva Bolkestein:
testo a fronte con le modifiche agli articoli 2 e 16 approvate dal
Parlamento europeo in data 22 novembre 2005**

	<p><i>scommesse;</i></p> <p><i>f) le professioni e le attività associate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro, in particolare la professione di notaio;</i></p> <p><i>8 bis) Le disposizioni della presente direttiva si applicano solo nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza, e non obbligano gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse generale, a privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i monopoli esistenti, ad esempio le lotterie o taluni servizi di distribuzione. Per quanto concerne i servizi d'interesse generale, la direttiva disciplina solo i servizi d'interesse economico generale, ovvero i servizi che corrispondono ad un'attività economica e sono aperti alla concorrenza. Analogamente, la direttiva non incide sul finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica ai regimi di aiuti concessi degli Stati membri, che sono disciplinati dalle regole di concorrenza figuranti al titolo VI, Capo I del trattato CE.</i></p> <p><i>(8 bis) La presente direttiva non si applica ai servizi d'interesse generale garantiti e definiti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di tutela dell'interesse generale.</i></p>
--	--

**Direttiva Bolkestein:
testo a fronte con le modifiche agli articoli 2 e 16 approvate dal
Parlamento europeo in data 22 novembre 2005**

Articolo 16	Articolo 16
<p data-bbox="226 309 608 342">Principio del paese d'origine</p> <p data-bbox="226 376 794 600">1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.</p> <p data-bbox="226 633 794 925">Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.</p> <p data-bbox="226 958 794 1182">2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.</p> <p data-bbox="226 1216 794 1462">3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:</p> <p data-bbox="226 1496 794 1574">a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;</p> <p data-bbox="226 1597 794 1798">b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;</p> <p data-bbox="226 1821 794 1955">c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;</p> <p data-bbox="226 1977 794 2033">d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una</p>	<p data-bbox="801 309 1270 342" style="text-align: center;"><i>Libera prestazione di servizi</i></p> <p data-bbox="801 376 1369 521">1. Gli Stati membri <i>rispettano il diritto dei</i> prestatori di servizi <i>di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di servizi sono</i> soggetti esclusivamente alle disposizioni dello Stato membro <i>di stabilimento</i> relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano <i>lo stabilimento e le attività del prestatore di servizi, il suo</i> comportamento, la qualità o il contenuto del servizio, <i>le norme e le certificazioni.</i></p> <p data-bbox="801 544 1369 1328">2. <i>Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà dello Stato membro in cui si sposta il prestatore di servizi di applicare requisiti specifici in relazione all'esercizio di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato.</i></p> <p data-bbox="801 1350 1369 1574">3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:</p> <p data-bbox="801 1597 1369 1664">a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;</p> <p data-bbox="801 1686 1369 1933">b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, <i>fatta eccezione per i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;</i></p> <p data-bbox="801 1955 1369 2033">c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un</p>

**Direttiva Bolkestein:
testo a fronte con le modifiche agli articoli 2 e 16 approvate dal
Parlamento europeo in data 22 novembre 2005**

<p>determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;</p> <p>e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;</p> <p>f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;</p> <p>g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;</p> <p>h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;</p> <p>i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.</p>	<p>rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;</p> <p>d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;</p> <p>e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;</p> <p>f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;</p> <p>g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;</p> <p>h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;</p> <p>i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.</p> <p><i>4. Lo Stato membro di destinazione ha facoltà di adottare misure di controllo, in conformità della [sezione 1], riguardanti l'esecuzione del servizio nei casi di cui agli articoli 17-19.</i></p>
--	--